

N. R.G. 74/2025

CCI Liquidazione Giudiziale n. 2/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI SIENA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai
dott. Antonio Romano
dott. Marta Dell'Unto

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di FIORINO COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE (P.I./ C.F. 01240550523)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 1.10.2025, PENELOPE SPV S.R.L., vantando un credito di € 385.665,35, oltre interessi, in forza di cessione di credito da parte di Intesa S. Paolo S.p.A., credito già in parte azionato mediante azione esecutiva rivelatasi solo parzialmente capiente, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di FIORINO COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento del dovuto e dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2011 lo stato di insolvenza.

La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 6.10.2025.

All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.

Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss. CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.

Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:



- questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente che agisce in questo giudizio per un credito proprio, che ha acquistato da Banca Intesa San Paolo S.p.A. mediante contratto di cessione stipulato in data 20.4.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come da avviso depositato in atti (doc. C fascicolo ricorrente).

La ricorrente ha peraltro documentalmente provato la ricostruzione delle cessioni, versando in atti l'originario contratto di apertura di credito del 2008 con Banca Antonveneta, il contratto di fusione del 5.12.2008 tra Banca Antonveneta e Banca Monte dei Paschi di Siena (doc. 2 memoria integrativa), l'atto di cessione del ramo d'azienda del 11.6.2010 da Banca Monte dei Paschi di Siena spa a Cassa di Risparmio di Firenze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come da avviso depositato in atti (doc. 1 memoria integrativa), l'atto di intervento per il credito sorto nel 2008 di Cassa di Risparmio di Firenze nell'Esecuzione immobiliare n. 41/2012 Tribunale di Siena, l'atto di fusione del 5.2.2019 tra Cassa di Risparmio Firenze e Intesa Sanpaolo s.p.a. (doc. 3 memoria integrativa), nonché la dichiarazione del cedente (Intesa Sanpaolo) relativa alla posizione creditoria della Fiorino ceduta nell'ambito dell'operazione del 2018.

- alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
- i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
- parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, avente ad oggetto “*la costruzione, la manutenzione, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione, sia per conto proprio, sia per conto di terzi enti pubblici o privati, di fabbricati di ogni tipo nonché la esecuzione, per conto proprio [...]*” (v. visura camerale in atti);
- l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale: del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a so-



stegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontrovertibili, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.

- i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla successiva memoria integrativa del 6.11.2025;

- Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovvero la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:

1. dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente per € 385.665,35, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dal mancato pagamento del debito di € 2.430,87 verso l'amministrazione finanziaria fondato su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2016 in poi;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2011, in cui peraltro risultano appostati nello stato passivo patrimoniale debiti complessivi per € 631.539,00.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.

Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di **FIORINO COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE** (P.I./ C.F. 01240550523) con sede in VIA PIAVE 108 SINALUNGA (SI).

Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.

Nomina curatore **il dott. Francesco Bonelli**, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.



Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale

Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del **9 aprile 2026**, alle ore 11:00.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)

Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 08/01/2026.



Il Presidente relatore
dott. Gianmarco Marinai

